



COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

I SETTORE – UFFICIO LEGALE - CONTRATTI

Prot. n. 45447 del 18/9/07

Modugno, 17 settembre '07

Al Dirigente I Settore

Dott.ssa Beatrice Maggio

SEDE

OGGETTO: Richiesta parere del 29/3/2007 prot. 16109 – aggiornamento indennità di anzianità di servizio – Dipendente Tenerelli Michele. Riscontro.

In riferimento alla richiesta di parere, così come individuata in oggetto, lo scrivente Ufficio espone quanto segue.

Il D.P.R. 347/83, art. 41, nel prevedere la determinazione dell'anzianità di servizio ai fini della liquidazione della relativa indennità, non opera distinzione tra dipendenti in ruolo e fuori ruolo: correttamente, quindi, questo Ente, nel 1984, nel rideterminare il maturato economico (RIA) per la totalità dei dipendenti, ha proceduto a detta operazioni anche nei confronti dei dipendenti non di ruolo.

Come si legge nella richiesta di parere di codesto Ufficio, tale rideterminazione non è stata effettuata nei confronti del Sig. Tenerelli, poiché il suo inquadramento giuridico era già stato fissato dalla Deliberazione di G.C. n. 1305/1984 a far data dall'1/12/1976.

Pertanto, volendo individuare un punto di partenza nella questione che ci occupa, si può senz'altro affermare che, l'atto con cui si è provveduto al riequilibrio di anzianità nei confronti del Sig. Tenerelli, calcolando la decorrenza dall'1/12/1976, è la Deliberazione di Giunta Comunale sopra indicata.

Tale provvedimento, immediatamente lesivo delle pretese del dipendente, non è mai stato impugnato da quest'ultimo, analogamente ai diversi certificati di servizio, da

cui risulta pacificamente la data di assunzione dell'1/12/1976, avverso i quali, come si legge nella Vs. richiesta in oggetto, mai alcun ricorso è stato proposto.

Il primo atto con cui il dipendente lamenta la lesione del suo diritto è del 31/12/2004, nonché quella del 23/3/2007 che ha dato luogo alla richiesta di parere.

A parte la decorrenza del termine di cui ci occuperemo più innanzi, giova, in prima battuta, sottolineare come, a fronte della prima istanza rivolta nel 2004, Codesto Ufficio aveva già risposto con la missiva del 13 gennaio 2005 prot. 002130 rigettando la richiesta del sig. Tenerelli.

Anche tale atto, a tutto voler concedere, non è mai stato impugnato.

Nella documentazione allegata alla Vs. richiesta di parere vi è l'istanza da ultimo depositata dal Sig. Tenerelli, in cui, a supporto della propria richiesta, si citano delle sentenze adottate dal TAR Puglia – Lecce.

Fatta eccezione per la sentenza n. 5878/2005, che si riferisce alla obbligatorietà del servizio di leva e, ovviamente, non ha alcuna attinenza con la materia in esame, nelle pronunce richiamate, tutte uguali tra loro, viene riconosciuto il diritto alla rideterminazione del salario, comprendendo anche il periodo non di ruolo svolto alle dipendenze di altro Ente, quale diritto accessorio e consequenziale rispetto al diritto al riequilibrio tra anzianità economica ed anzianità giuridica, tempestivamente richiesto dai ricorrenti a seguito del diniego opposto dal Comune di Lecce.

Infatti, il presupposto necessario ed indefettibile per l'attribuzione del salario di anzianità, con riferimento ai ratei non prescritti, è il preventivo riconoscimento del diritto al riequilibrio di anzianità che, nel caso di specie, il dipendente avrebbe dovuto chiedere impugnando tempestivamente la Delibera di Giunta Comunale n. 1305 del 1984.

Quest'ultima, infatti, come si legge nella Vs. richiesta di parere, deliberava il riequilibrio di anzianità, ex art. 41 DPR n. 347/1983, calcolando al Sig. Tenerelli il servizio dall'1/12/1976.

Non avendo mai impugnato tale provvedimento, immediatamente lesivo delle pretese del dipendente, quest'ultimo è decaduto dalla possibilità di chiederne la tutela in sede giudiziale, contrariamente ai soggetti ricorrenti nelle sentenze citate dal Sig. Tenerelli che, al contrario, hanno impugnato tempestivamente l'atto di diniego del Comune (costituita da una comunicazione, risalente al 1997, di diniego del Sindaco).

Nelle stesse sentenze, tra l'altro, lo stesso Tribunale rigetta quelle pretese economiche relative ad un diritto già prescritto.

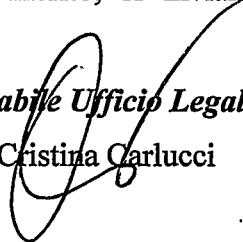
4-
1
2

Pertanto, venendo meno il presupposto principale, cioè il riconoscimento del diritto al riequilibrio di anzianità, per omessa impugnazione del provvedimento lesivo nei termini di legge, ogni altra questione connessa, cioè quella del riconoscimento dei ratei non caduti in prescrizione (quinquennale), non può essere presa in considerazione.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, si inviano Cordiali Saluti.

Il Responsabile Ufficio Legale

Avv. Cristina Carlucci





COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

I° SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE
SERVIZIO PERSONALE

Prot.n.

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n.	26108
29 MAR. 2007	
Cat.	Clas.
Fasc.	Sottofasc.

Modugno, 28 marzo 2007

Al Res. Ufficio Legale
avv. Cristina Carlucci
S E D E

Oggetto: Richiesta di aggiornamento anzianità di servizio prestato dal dipendente dr. Michele Tenerelli.

Nel trasmettere copia dell'istanza del Funzionario dr. Michele Tenerelli, intesa all'aggiornamento dell'anzianità di servizio, richiesta già reiterata il 31/12/2004, si precisa quanto segue.

Il sig. Tenerelli Michele, è passato alle dipendenze di questo Ente dall'1/4/1978, già dipendente ex E.C.A., in esecuzione di quanto stabilito dalla Legge Regionale 15/3/1978 n.17;

con provvedimento di C.C. n.115 del 28/6/1978, avente ad oggetto: "Legge Regionale 15/3/1978 n.17-Soppressione dell'ECA-Passaggio al Comune del personale, dei beni e delle funzioni", al dipendente suddetto venne riconosciuto il servizio di ruolo prestato dall'1/12/1976 presso l'ECA, ai sensi dell'art.8 della citata Legge Regionale (e non anche quello fuori ruolo dall'1/7/1974 al 30/11/1976);

con successivo atto n.1305 del 30/11/1984, in applicazione del DPR n.347/83 e precisamente all'art.41, la G.C. deliberava il riequilibrio di anzianità, calcolando al sig. Tenerelli il servizio dal 1/12/76;

lo stesso invece, con le richieste del 31/12/2004 e 21/3/2007, ha eccepito che per il calcolo del suo maturato economico, l'Ente avrebbe dovuto tener conto, nella predetta deliberazione di G.C. n. 1305/84, anche del servizio fuori ruolo prestato, dal 1/7/1974 al 30/11/1976, alle dipendenze dell'ex ECA;

Si fa presente che, dagli atti esistenti in Ufficio, risulta che questa Amministrazione nel 1984, nel determinare il maturato economico (RIA) ai sensi dell'art.41 del DPR n.347/83, per la totalità dei dipendenti, ha tenuto conto anche del servizio non di ruolo, norma non applicata al sig. Tenerelli, poichè il suo inquadramento giuridico a seguito del passaggio al Comune ai sensi della L.Reg.n.17/78, è stato fissato dal 1/12/1976.

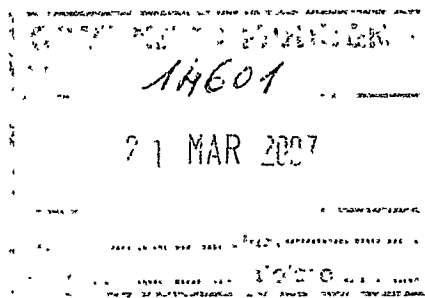
Si fa inoltre presente, che al dott. Tenerelli sono stati attribuiti nel tempo i benefici stipendiali di cui ai vari contratti collettivi di lavoro nonchè rilasciati vari certificati di servizio, dai quali risulta la data di assunzione del 1/12/1976. Detti atti non sono stati mai impugnati dallo stesso.

Alla luce di quanto esposto e della documentazione allegata si chiede di rendere apposito parere in ordine alla ammissibilità delle richieste avanzate dal dipendente dott. TENERELLI.

IL DIRIGENTE INC. I SETTORE
dr. Pietro Bonafredda

Mittente: Tenerelli Michele
Via Redipuglia 13

70026-MODUGNO



Al Dirigente del I Settore del Comune di

MODUGNO

Oggetto: richiesta di aggiornamento anzianità di servizio in base agli anni di effettivo servizio prestato dal dipendente sig. Michele Tenerelli.

Faccio seguito alla nota prot.n.002130 del 14.1.2005 di codesto Settore, di pari oggetto, che per una pronta lettura trasmetto in copia, per precisare che il sottoscritto oltre ad aver svolto servizio di ruolo alle dipendenze dell'E.C.A. di Modugno, ha anche prestato ininterrottamente servizio fuori ruolo dal 1.7.1974 al 30.11.1976;

tanto veniva comunicato, infatti, dal Presidente dell'E.C.A. di Modugno con lettera prot.45 del 29.4.1978, acquisita agli atti del Comune di Modugno al prot.8447 del 2.5.1978, e di tanto veniva dato atto dall'Assessore delegato all'assistenza del Comune di Modugno nella seduta del Consiglio Comunale del 28.6.1978, come si evince dalla deliberazione consiliare n.115/1978, avente ad oggetto *Legge Regionale 15.3.1978, n.17 – Soppressione dell'E.C.A. Passaggio al Comune del personale, dei beni e delle funzioni.*

Mi preme comunicare, inoltre, che per quanto concerne i termini prescrizionali, il T.A.R. Puglia-II Sezione di Lecce, con sentenze n.5878/2005, n.4716/2005, n.4717/2005, n.4718/2005, n.4749/2005, n.3161/2006, ha accolto i ricorsi presentati da alcuni dipendenti comunali per il riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità, relativa ad anni di servizio pregresso non computati dai rispettivi Enti di appartenenza in sede di applicazione dell'art.41 del D.P.R. n. 347 del 25.6.1983, ed ha ritenuto legittima la richiesta avanzata dagli stessi dipendenti per il riequilibrio dell'anzianità di servizio e per la corresponsione dei ratei di retribuzione individuale di anzianità non ancora prescritti.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'C. M.' or similar, located at the bottom right of the page.

Inoltre, il Consiglio di Stato-Commissione Speciale Pubblico Impiego, nell'adunanza del 1° luglio 2002, con decisioni n. 511/02 n. 512/02, si è espressa favorevolmente in merito al riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità richiesta tardivamente da dipendenti ministeriali per anni di servizio pregresso, eccependo la intervenuta prescrizione solo per periodi anteriori al quinquennio antecedente alla data di presentazione del 1° atto interruttivo della prescrizione.

D'altra parte, mi permetto di evidenziare che anche la Corte di Cassazione si è più volte espressa in materia di anzianità di servizio, affermando:

L'anzianità di servizio, quale fattispecie costitutiva di crediti per scatti di anzianità, diritto alla superiore qualifica, ecc.) configura un mero fatto giuridico non suscettibile di prescrizione, mentre i singoli diritti da detta anzianità scaturenti sono soggetti ai rispettivi termini prescrizionali (Cass.Civ.Sez.Lav.23.5.2003 n.8228);

La rivendicazione tardiva di un aumento retributivo, connesso al calcolo degli scatti di anzianità, può determinare la prescrizione delle remunerazioni periodiche, ma non la prescrizione dell'aumento in sé, attenendo detta prescrizione ai singoli ratei retributivi, e non ai diritti che influiscono sulla misura della retribuzione al di là dei singoli periodi di paga (Cass.16.1.1993 n.546);

Inoltre, le Sezioni riunite della Corte di Cassazione hanno affermato *il principio della imprescrittibilità dell'anzianità di servizio sottolineando che la stessa può essere accertata in ogni tempo, purché la sua giuridica certezza si ponga come strumento indispensabile per l'affermazione dei diritti esercitabili (Cass.28.7.1986 n.4817 e 3.11.2000 n.14994);*

La Corte di Cassazione con decisione del 16.1.1993, n.546 ha anche stabilito che *non rimane prescritto il diritto al computo della maggiore anzianità di servizio agli effetti della indennità di fine rapporto, posto che la prescrizione dell'indennità di anzianità comincia a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.*



Alla luce di quanto sopra precisato, considerato che l'anzianità di servizio è un diritto imprescrittibile non solo ai fini del computo della retribuzione individuale di anzianità, ma anche ai fini del trattamento di fine rapporto di lavoro e ai fini pensionistici, prego la S.V. di voler riesaminare la mia istanza del 31.12.2004 (acquisita agli atti del Comune al prot. n. 0065414/2004), affinché si prenda formalmente atto del servizio pre-ruolo (dal 1.7.1974 al 30.11.1976) e si provveda a riequilibrare la retribuzione individuale di anzianità in relazione all'intero periodo di servizio da me prestato (ivi compreso il servizio pre-ruolo), rideterminando la misura dell'emolumento in questione, con la corresponsione delle somme dovute a titolo di emolumenti arretrati, maggiorata degli interessi legali e/o rivalutazione monetaria.

Resto, pertanto, in attesa di cortese riscontro e colgo l'occasione per inviarLe distinti saluti.

Modugno, 15 marzo 2007

Michele Tenerelli
Michele Tenerelli



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

I° SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n.	002130
14 GEN. 2005	
Cat.	Clas.
Fasc.	Sottofasc.

UFFICIO PERSONALE

Prot.n.

MODUGNO, 13 gennaio 2005

Al Funzionario
dr.Michele Tenerelli

S E D E

Oggetto: Richiesta di aggiornamento del maturato economico in base agli anni di effettivo servizio prestato dal dipendente sig.Michele Tenerelli.

Con riferimento alla Sua istanza del 31/12/2004 prot.65414, mi spiace rappresentare che dalla documentazione agli atti del suo fascicolo personale risulta riconosciuta l'anzianità nel ruolo dell'Ente con decorrenza 1/12/1976.

Tanto si evince in particolare dalla delibera di C.C. n.115 del 28/6/1978 e della delibera di G.C. n.1305 del 30/11/1984, che secondo consolidata giurisprudenza in materia, sono soggette, per quanto concerne l'impugnativa degli stessi, a precisi termini di prescrizione, abbondantemente decorsi.

Conseguentemente, mi riesce difficoltoso prendere in considerazione la Sua richiesta di cui all'oggetto, stante l'onere di impugnare gli atti succitati nei termini di prescrizione previsti dalla legge.

Mi permetto di allegare stralcio delle sentenze avvaloranti l'assunto.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE I SETTORE
dr.ssa Caterina ANGLANI



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

TORRE

I° SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE

SERVIZIO PERSONALE

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. <i>20130</i>	
14 GEN. 2005	
Cat. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

Prot.n.

MODUGNO, 13 gennaio 2005

Al Funzionario
dr.Michele Tenerelli

S E D E

Oggetto: Richiesta di aggiornamento del maturato economico in base agli anni di effettivo servizio prestato dal dipendente sig.Michele Tenerelli.

Con riferimento alla Sua istanza del 31/12/2004 prot.65414, mi spiace rappresentare che dalla documentazione agli atti del suo fascicolo personale risulta riconosciuta l'anzianità nel ruolo dell'Ente con decorrenza 1/12/1976.

Tanto si evince in particolare dalla delibera di C.C. n.115 del 28/6/1978 e della delibera di G.C. n.1305 del 30/11/1984, che secondo consolidata giurisprudenza in materia, sono soggette, per quanto concerne l'impugnativa degli stessi, a precisi termini di prescrizione, abbondantemente decorsi.

Conseguentemente, mi riesce difficoltoso prendere in considerazione la Sua richiesta di cui all'oggetto, stante l'onere di impugnare gli atti succitati nei termini di prescrizione previsti dalla legge.

Mi permetto di allegare stralcio delle sentenze avvaloranti l'assunto.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE I SETTORE
dr.ssa Caterina ANGLANI

COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO

DIPENDENTE SIG. TENERELLI MICHELEPROFILO PROFESSIONALE Capo Sezione

INQUADRAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DAL 1° GENNAIO 1983 IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO APPROVATO CON D.P.R. 25 GIUGNO 1983, n° 347.

L'anno millenovecentottantaquattro addì 30 del mese di novembre in Modugno nella Sede del Palazzo Comunale.

Previo inviti scritti, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

1) CORRIERO	Angelantonio	Sindaco-Presidente
2) BRUNO	Serafino	Assessore Anziano
3) MERCURIO	Andrea	Assessore effettivo
4) SCARDICCHIO	Onofrio	Assessore effettivo
5) BELLINO	Augusto	Assessore effettivo
6) MANGIALARDI	Domenico	Assessore supplente
7) POSITO'	Felicia	Assessore supplente

Presente	Assente
si	
si	
si	
si	
si	
si	
si	

Con l'assistenza del Segretario Generale, Cav. Tommaso Mancini.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione consiliare n.157 del 29.10.1983, vistata per presa d'atto "quale provvedimento di massima" dall'On.le Sezione Decentrata Prov.le di Controllo sugli atti degli enti locali in seduta del 30.12.1983 al n.78583, con cui, nel recepire il D.P.R. 25.6.1983, n.347, il Consiglio Comunale conferiva "espressa delega alla Giunta Comunale per l'adozione dei singoli provvedimenti deliberativi per l'applicazione in favore di ciascun dipendente comunale dello stesso D.P.R. 25.6.1983, n.347, avente validità giuridica ed economica per il periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1984 con protrazione degli effetti economici fino al 30 giugno 1985";

Visto il verbale di accordo intervenuto in data 9 novembre 1984 tra un rappresentante di questa Amministrazione Comunale -appositamente delegato- e quelli delle Organizzazioni Sindacali C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L.;

Dato atto che questo Comune, in relazione al disposto dell'art.2 del D.P.R. n.347/83, essendo Ente di tipo 3, può attribuire ai propri dipendenti la 8^ qualifica apicale, fatte salve le definitive determinazioni in ordine alla deliberazione consiliare n.166 del 20.7.1984 avente per oggetto "Istanza al Ministero degli Interni per il riconoscimento di Segreteria Generale di classe 1^ B";

Viste le disposizioni di legge in vigore:

Dato atto che il dipendente Tenerelli Michele
ai fini della determinazione del maturato economico alla data del 31 dicembre 1982
ha prestato i seguenti servizi:

Livelli	PERIODO		
	Dal	Al	Mesi
8	31-12-82	1-12-76	73

In particolare, dalla deliberazione
della Giunta Comunale n. 221
in data 12 gennaio 1982,
esecutiva, si rileva anche che alla stessa
data del 31-12-1982 era inquadrato
nel 8° livello retributivo con un anzianità
di anni 6 e mesi 1 ed una retri-
buzione annua di livello di

L. 5.849.880 (A)

Salario Mobile (Art. 16 del D.P.R. n. 810/80) L. (A)

Qualifica funzionale	Istruttore Direttivo
Area di attività e di servizio	Area amministrativa
Figura professionale	Capo Sezione

INQUADRAMENTO dal 1° gennaio 1983: 7° qualifica funzionale (Art. 26 - 2° c.) L. 6.400.000 (E)

RIEQUILIBRIO ANZIANITÀ [Art. 41 lettera A)]

Qualif.	Fino a 192 mesi (16 anni) Ex classi			Oltre 192 mesi (16 anni) Ex scatti			Totale maturato economico (4+7)
	Mesi	Maturato mensile	Ammontare del maturato economico (2 x 3)	Mesi	Maturato mensile	Ammontare del maturato economico (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		8.000			4.100		
2		8.960			4.592		
3		10.040			5.145		
4		11.240			5.760		
5		11.786			6.041		
6		13.800			7.072		
(*)		14.800			7.585		
7	73	16.400	1.197.200		8.405		1.197.200
8		19.880			10.188		
1a dir.		23.600			12.095		
2a dir.		29.000			14.862		
TOTALI L.			1.197.200				1.197.200

A detrarre il 7% del detto totale [Art. 41, lettera A) - 5° comma] L. 83.805

Importo derivante dal riequilibrio dell'anzianità pregressa L. 1.113.395 L. 1.113.395

— Trattamento di anzianità in godimento al 31-12-82: (A) meno iniziale [Art. 41 - A) ultimo comma] L. 929.880 (

— Ove (C) fosse minore di (D), per assicurare l'anzianità in godimento al 31-12-82, viene attribuita la differenza di [(D) - (C)] [Art. 41 - A) ultimo comma] L. (

— Compenso per funzione di coordinamento [Art. 26, 4° comma, lettera a)] L. (

— Indennità annua fissa [Art. 26 4° comma, lettera b)] L. 360.000 (

— Indennità di vigilanza [Art. 26, 4 comma, lettera h] da erogare per intero a decorrere dal 1° gennaio 1983 (Art. 26, 5 e 6 commi) annue	L. ===
— Indennità per particolare esposizione a rischio [Art. 26, 4 comma, lettera g] da erogare per intero a decorrere dal 21 luglio 1983 (Art. 26, 5° comma) annue	L. ===
— Calcolo del beneficio risultante ai soli fini dello scaglionamento di cui all'art. 42: (B) + (C) + (E) + (G) — (A) + (eventualmente) L. per assicurare, a regime, un beneficio minimo di L. 900.000 [Art. 40 2° comma, lettera c)]	L. 2.023.515
— Scaglionamento del beneficio risultante (Art. 42):	
— dal 1° gennaio 1983: il 35% di (L)	L. 708.230
— dal 1° gennaio 1984: il 70% di (L)	L. 1.416.460
— dal 1° gennaio 1985: il 100% di (L)	
— Beneficio di anzianità dal 1° gennaio 1985 [Art. 41, lettera B), 2° comma]	L. 384.000

Visto il fascicolo personale del detto dipendente ed accertata la perfetta corrispondenza dei dati con quelli prima esposti;

Dato atto che il posto trova collocazione nel piano di riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi Comunali come approvato dalla Commissione Centrale per la Finanza Locale e che esso figura inserito nelle norme transitorie deliberate con atto consiliare n. 244 del 21-11-1984 come segnatamente si evince dall'allegato B) relativi ai profili professionali;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

La premessa narrativa forma parte integrante della presente deliberazione e, con riferimento ai singoli elementi in essa narrativa esposti lo stesso dipendente ha diritto:

1) Con decorrenza dal 1° gennaio 1983:

a) all'inquadramento nella 7 qualifica funzionale nella quale, con il presente viene inquadrato;

b) al trattamento economico annuo di L. 6.558.110... [(A) + (F) + (M)]

Inoltre, a decorrere dall'1-8-1983, lo stesso ha diritto alla corrispondenza: ☐ dell'indennità di vigilanza [lettera H)]; ☐ dell'indennità esposizione a rischio [lettera I)] ragguagliate al periodo dall'1-8 al 31-12-83.

2) Con decorrenza dal 1° gennaio 1984:

al trattamento economico annuo di L. 7.266.340 [(A) + (F) + (H) + (I) + (N)]

3) Con decorrenza dal 1° gennaio 1985:

al trattamento economico annuo di L. 8.257.395 [(A) + (F) + (H) + (I) + (L) + (O)]

Sottraendo da quest'ultimo importo la retribuzione in godimento al 31 dicembre 1982 [(A) + (A')] avremo, a regime, un beneficio complessivo annuo lordo di L. 2.407.515, che non è, quindi, inferiore a quello minimo di L. 900.000 che deve essere garantito.

La maggiore spesa per l'anno 1983 e 1984, quale risulta dal prospetto che segue, graverà sul Cap. 1901472 « Bilancio 1984 - gestione competenza - registrato sotto la voce "Miglioramenti economici al personale" ».

Anno	Trattamento economico		Maggiore spesa per 13 mens	Magg. spesa indennità (H) o (I) - A1	Maggiore spesa per		
	Spettante	Percepito			Oneri diretti	Oneri riflessi	TOTALE
1983	6.558.110	6.797.160	27.610	===	-211.440		
1984	7.266.340	7.660.800	76.130	===	-318.330		
TOTALE	13.824.450	14.457.960	103.740	===	-529.770		

Letto, approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to Bruno

IL SINDACO

f.to Carraro

(Prof. ~~di~~ *Carriero*)

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Mancini

UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto, per l'assunzione dell'impegno della spesa sul cap.2901782 del Bilancio 1984 -gestione competenza- registrato sotto al voce:"Miglioramenti economici al personale", ai sensi e per gli effetti dell'art.327 della vigente legge comunale e provinciale.

IL RAGIONIERE

f.to Ruccia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, mercè affissione in copia conforme all'Albo Pretorio del Comune, il giorno 28 MAR 1985 e per 15 giorni e che contro la stessa non sono state presentati, a tutt'oggi, a questo Ufficio, reclami od opposizioni di sorta.

Modugno, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

-Tommaso Mancini-

Ai sensi e per gli effetti dell'art.20 della Legge Regionale 21 gennaio 1972,n.2, si attesta che copia della presente deliberazione è stata ricevuta dall'On.le Sezione Provinciale di Controllo della Regione Puglia il giorno 28 MAR 1985. Essendo decorsi gg.20 dalla suddetta data, la deliberazione stessa è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Modugno, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

-Tommaso Mancini-

REGIONE PUGLIA

Prot.n. 28801

li 12-4-1985

La Sezione Provinciale di Controllo nella seduta del 12-4-1985

Preside 705

IL PRESIDENTE

f.to *Preside*



CITTA' DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

L'ASSESSORE DELEGATO

Letta l'istanza n.18 del 2/1/1985 a firma del Signor TENERELLI Michele.

Riscontrati gli atti esistenti in Ufficio:

CERTIFICA

-che il Signor TENERELLI Michele nato a Modugno il 13/5/1952 ed ivi residente in Via A.De Gasperi n.10, è alle dipendenze di questo Ente in qualità di "Segretario ex E.C.A.;

-che lo stesso è passato al Comune con effetto dal 1/4/1978, con provvedimento consiliare n.115 del 28/6/1978, regolarmente approvato dal Superiore Organo di Controllo, in esecuzione di quanto stabilito dall'art.8 della legge regionale n. 17/1978 con anzianità nel ruolo di provenienza 1/12/1976.

Si rilascia il presente certificato, a richiesta di parte, in carta semplice, per uso consentito dalla legge.

Modugno, 3 gennaio 1985



L'ASSESSORE DELEGATO
(Serafini Bruno)

f. 8. : *Cumuli Alii*
4-1-1985.



CITTA' DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

SEZIONE PERSONALE

IL SINDACO

Esaminati gli atti d'Ufficio;

CERTIFICA

che il Signor Tenerelli Michele nato a Modugno il 13/5/1952, già dipendente ex E.C.A. dall'1/12/1976 al 31/3/1978 con la qualifica di "Segretario", è passato alle dipendenze di questo Comune dall'1/4/1978 in esecuzione di quanto stabilito dalla legge regionale 15/3/1978, n.17;

che con lo stesso provvedimento con il quale si disponeva il passaggio (delibera del C.C. n.115 del 28/6/1978 superiormente approvata) al dipendente suddetto venne riconosciuto il servizio prestato dall'1/12/76 presso l'E.C.A.;

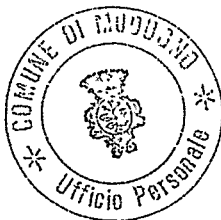
che in sede di inquadramento nel piano di ristrutturazione gli è stata riconosciuta la titolarità del posto di "Capo Sezione Pubblica Istruzione - Cultura - Sport;

che il servizio prestato non ha subito, a tutt'oggi, interruzione alcuna.

Il presente certificato si rilascia per uso concorso interno.

Modugno, 29 settembre 1987

IL SINDACO
(Dott. Ing. Antonio Pecorella)



M. S.



COMUNE DI MODUGNO
PROVINCIA DI BARI

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI ORIGINALI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 28/6/1978

Sessione stra ordinaria

O G G E T T O

Legge regionale 15/3/1978, n. 17 - Soppressione dell'BOA. Passaggio al Comune del personale, dei beni e delle funzioni.

L'anno millenovecentosettant otto addì 28 del mese di giugno

In Modugno e nella sala delle adunanze consiliari. In seguito ad avvisi scritti, consegnati a domicilio dei sigg. Consiglieri, ai sensi dell'art. 125 della Legge Com. e Prov. 4 febbraio 1915, n. 148, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, alle ore 17,15, in prima convocazione nelle persone dei Signori:

Presente	Assente	Presente	Assente
1. Colavecchio Francesco Saverio	si	16. Maurelli Giuseppe	si
2. Bruno Nicola	si	17. Ruccia Nicola	si
3. Del Zotti Francesco	si	18. Petruzzelli Marco	si
4. Bia Raffaele	si	19. Ventrella Donato	si
5. Mangialardi Domenico	si	20. Zaccaro Angelo	si
6. Carelli Nicola	si	21. Romita Agostino	si
7. Brancaccio Vincenzo	si	22. Macina Raffaele	si
8. Pascazio Luigi	si	23. Olivieri Filomena	si
9. Petruzzelli Vincenzo	si	24. Scotellaro Mario	si
10. Corriero Angelantonio	si	25. Baldassarre Costante	si
11. Silvestri Giuseppe Michele	si	26. Corriero Serafino	si
12. Pascazio Luciano Nicola	si	27. Corriero Nicola	si
13. Camasta Michele	si	28. Baccelliere Leonardo	si
14. Stramaglia Domenico	si	29. Massarelli Muzio	si
15. Gatti Filippo	si	30. Scardicchio Onofrio	si

Presiede l'adunanza il

Assiste alla seduta il Segretario Generale Sig. Tommaso Marchi

Il Presidente, considerato legale il numero degli intervenuti, trattandosi di

- L'Assessore Pascasio Luigi, delegato al ramo dell'Assistenza, riferisce:
- che con la legge regionale n.17 del 15/3/78, entrata in vigore il 31/3/78, sono stati soppressi gli ECA e stabilito le norme sul passaggio ai Comuni del personale, dei beni e delle funzioni;
 - che la predetta legge regionale è stata emanata in attuazione dell'art.25 del DPR 27/7/77, n.616;
 - che con circolare dell'Assessorato al Lavoro, Cooperazione e servizi sociali del 20/3/78 n.42/2115 è stata richiamata la particolare attenzione dei Comuni sulla fedele e precisa applicazione della predetta legge regionale.
 - che con provvedimento d'urgenza della Giunta Municipale n.189 del 3/5/1978, restituita per presa d'atto in seduta del 13/5/78 al n.19852, venne stabilito di dare pratica ed immediata attuazione alla predetta legge regionale con riserva di provvedere con successivo provvedimento al passaggio al Comune del personale;
 - che con nota n.35 del 30/3/78 l'ex Presidente dell'ECA ebbe a trasmettere le notizie concernenti il personale ex ACA, costituito da una sola unità lavorativa e precisamente dal solo Segretario Sig. Tenerelli Michele assunto in ruolo a seguito di pubblico concorso con decorrenza dal 1/12/76, dopo aver prestato ininterrotto servizio con la stessa qualifica in qualità di non di ruolo dal 1/7/1974 al 30/11/1976;
 - che occorre provvedere al materiale passaggio al Comune del predetto dipendente ex ECA, con inquadramento "nel ruolo speciale transitorio fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino dei servizi sociali sul territorio, giusta quanto stabilito dall'art.8 della citata legge regionale 15/3/1978, n.17.
 - che il predetto Sig. Michele Tenerelli, Segretario di ruolo dell'ex ECA, risulta titolare del trattamento economico corrispondente al 2° livello intermedio, pari a L.2.760.000 annuo, giusta delibera n.57 del 17/12/77 adottata dal Comitato Amministrativo dell'ECA, approvata dal Superiore Organo di Controllo in seduta del 6/2/1978 al n.660;
 - che dal 1/2/1977 lo stesso dipendente gode dell'aggiornamento senza titolo di L.25.000 mensili, deliberata in suo favore con provvedimento del Comitato Amministrativo dell'ECA n.34 del 3/6/77, visitato per presa d'atto dall'Onale Sessione Provinciale di Controllo in seduta del 6/9/1977 al n.96659.

Tutto quanto sopra premesso, l'Assessore Pascasio, tenuto conto che il sig. Tenerelli dal mese di aprile scorso è rimasto senza stipendio nelle more dell'adozione del provvedimento formale di passaggio al Comune, invita il Consiglio Comunale a deliberare sul passaggio al Comune del Segretario di ruolo dell'ex ECA sig. Tenerelli Michele, con effetto dal 1/4/1978, inquadrandolo nel ruolo transitorio del personale Comunale fino all'entrata in vigore della legge di riordino dei servizi sociali sul territorio, e riconoscendogli lo stesso trattamento economico già deliberato in suo favore dall'ex Comitato Amministrativo dell'ECA, come dai provvedimenti innanzi citati.

L'Assessore relatore propone che all'adottando provvedimento, che viene posto in essere in forma di legge, sia data immediata eseguibilità per consentire al dipendente interessato di poter fruire subito degli stipendi maturati e non pagati dal mese di aprile in poi.

Poiché tutti i consiglieri si manifestano favorevoli alle proposte del relatore, il Sindaco Presidente invita a deliberare sulle proposte stesse. Seguendo la votazione, le proposte stesse risultano approvate all'unanimità.

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Adotta la dettagliata relazione dell'Assessore Luigi Pascazio, delegato al ramo dell'Assistenza e dei Servizi Sociali;
Con voti unanimi;

D E L I B E R A

- 1) Disporre il passaggio al Comune, con effetto dal 1/4/78, del sig. Tenerelli Michele, già segretario di ruolo dal soppresso ECA, in esecuzione di quanto stabilito dalla legge regionale 15/3/1978, n. 7 e segnatamente dell'art. 8, inquadrando esso dipendente con anzianità nel ruolo di provenienza 1/12/1976, nel ruolo speciale transitorio di questo Comune fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino dei servizi sociali sul territorio;
- 2) Riconoscere in favore del predetto dipendente lo stesso trattamento economico stabilito in suo favore dall'ex Comitato Amministrativo dell'ECA con i provvedimenti citati in premessa, corrispondente al 2° livello intermedio, pari a L. 2.760.000 annuo, con diritto al godimento dell'aggiudicazione senza titolo di L. 25.000 mensili, anch'essa già corrisposta dall'ex ECA;
- 3) Dare al presente provvedimento carattere di immediata eseguibilità, attesa necessità di corrispondere al dipendente interessato le mensilità di stipendio maturate e non godute, con decorrenza dal 1/4/1978;
- 4) Dare atto che la spesa graverà sul cap. 102 della parte II° - Stabilimenti Speciali - del titolo IV partite di giro, registrato sotto la voce: "Costi ex ECA".

Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano

IL SINDACO

Il Segretario Generale

~~Colareschio~~ ~~Corriero~~ ~~Lancini~~
Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Generale



Visto: IL SINDACO
IL SINDACO
(Prof. ~~Luciano Corriero~~)

UFFICIO DI RAGIONERIA

Esercizio 197... Competenze Cap.

Residui Cap.

Stanziata . . . L.

Variazioni in + o in - . L.

Somma risultante . . L.

Somma erogate L.

Impegni assunti L.

L.

Disponibilità L.

Imp. della pres. deliberaz. L.

Disponibilità residua . L.

IL RAGIONIERE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune il giorno 4 AGO. 1978 ^{Festivo} e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. Contro la stessa sono state prodotte opposizioni ~~XXXX~~

Modugno, 4 AGO. 1978

Il Segretario Generale

COMUNE DI MODUGNO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini, essendo stata ricevuta dalla Sezione Provinciale di Controllo Regione Puglia, il

Modugno,

Il Segretario Generale

REGIONE PUGLIA

N. 3565 Div.

Bari, il 15/9/78

La Sezione Provinciale di Controllo nella seduta del 15/9/78 prende atto.

PRESIDENTE

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE PUGLIA

PARTE I, II e III

BARI, 16 MARZO 1978

SI PUBBLICA D'ORDINARIO CON
FREQUENZA INFRASETTIMANALE

Direzione e Redazione: Segreteria della Presidenza - Via Capruzzi n. 212 - tel. 291111

Contiene leggi regionali, decreti del Presidente, regolamenti, circolari aventi rilevanza esterna, decisioni dell'Assemblea e della Giunta, altri atti degli Organi della Regione.

Gli annunci da pubblicare devono essere, per estratto, inviati all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - via Capruzzi, 212 Bari - almeno quindici giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione.

Il testo originale su carta da bollo da L. 1.500 deve essere trasmesso, corredato da una copia redatta in carta uso bollo, unitamente all'attestazione del versamento sul C.C.P. 13/12741 intestato a Regione Puglia

- Ufficio Bollettino Ufficiale Bari - dell'importo di L. 10.120 per ogni avviso.

Non si darà corso alle inserzioni prive delle ricevute o dell'attestazione di versamento.

Il Bollettino è in vendita presso la Casa Ed. Liantonio, Via G. Verdi, 51 - Tel. 626.023 - Palo - c/c.p. 13/1673 e la Cartoleria G. Capriati, via Pisanelli, 13 - Bari.

Prezzo di vendita L. 320 la copia (compreso I.V.A.).

Abbonamento annuo L. 10.600 (compreso I.V.A. 6% - giusta Tabella A - Parte II n. 79 - Periodici).

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Leggi Regionali

LEGGE REGIONALE 15 MARZO 1978, N. 17

"Soppressione degli EE.CC.AA.: norme sul passaggio ai Comuni del personale, dei beni e delle funzioni".

Pag. 453

PARTE PRIMA

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 15 MARZO 1978,
N. 17

"Suppressione degli EE.CC.AA.: norme sul passaggio ai Comuni del personale, dei beni e delle funzioni".

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

In attuazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 sono soppressi dalla data di pubblicazione della presente legge gli Enti Comunali di assistenza esistenti nella Regione.

Art. 2

Dalla stessa data, i Comuni sono tenuti ad assicurare l'esercizio delle funzioni assistenziali già spettanti agli Enti Comunali di assistenza.

Alla data medesima sono trasferiti ai Comuni le attribuzioni, i rapporti patrimoniali ed il personale degli Enti suddetti.

I Comuni, inoltre, devono intendersi sostituiti in qualsiasi convenzione agli EE.CC.AA..

Art. 3

Dalla stessa data gli organi di ogni E.C.A. soppresso sono sostituiti da un Commissario straordinario per gli adempimenti conseguenti alla soppressione ed in particolare:

a) descrizione della consistenza patrimoniale dell'E.C.A., elencazione dei beni, loro descrizione nonché identificazione dei beni pa-

trimoniali, beni titolari e delle ILPP. AA.BB. concentrate o amministrate ai sensi degli artt. 24 e seguenti della legge 17 luglio 1899 n. 6972 anch'essi descritti e catalogati ed eventualmente distinti secondo l'appartenenza a ciascuna delle predette ILPP. AA.BB.

- b) elencazione dei rapporti giuridici pendenti, distinti secondo la pertinenza dell'E.C.A. ovvero di ciascuna delle eventuali ILPP. AA.BB. concentrate o amministrate a norma delle disposizioni di legge citate;
- c) elencazione del personale dipendente in servizio alla data di entrata in vigore del D. P.R. 616 del 24.7.1977, con specificazione di ruoli, qualifiche, mansioni e trattamento economico in atto distinti tra personale dipendente dall'E.C.A. e personale dipendente da eventuali ILPP. AA.BB. concentrate o amministrate dall'E.C.A..

Art. 4

L'incarico di Commissario straordinario di cui al primo comma dell'articolo precedente viene assunto di diritto dal Presidente dell'E.C.A., in caso di vacanza dal Consigliere anziano, o, in ipotesi di gestione straordinaria, dal Commissario già in carica.

In caso di impedimento delle persone indicate dal precedente comma il Presidente della Giunta regionale procederà, previa segnalazione del Comune competente per territorio, alla nuova designazione.

Art. 5

Entro e non oltre il 30 giugno 1978, data in cui cesserà l'incarico, il Commissario deve portare a termine le procedure previste dall'art. 3 inviando una dettagliata relazione al Consiglio Comunale ed all'Assessorato regionale competente per materia.

Per i fini suddetti il Commissario si avvarrà del personale già in servizio presso l'E.C.A. o comunque in precedenza già adibito per l'espletamento dei compiti d'istituto.

Art. 6

E' compito dello stesso Commissario provvedere alla amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza amministrate dall'E.C.A. con l'obbligo di assicurare

la continuità delle prestazioni assistenziali, avvalendosi anche in tal caso del personale di cui all'ultimo comma dell'articolo 5.

Il 30 giugno 1978 il Commissario cesserà dall'incarico ed il comune subentrerà nell'amministrazione in attesa dell'entrata in vigore della legge statale di riforma dell'assistenza ovvero dalla legge regionale prevista dal settimo comma dell'articolo 25 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977.

Art. 7

Il Comune, nell'esercizio delle funzioni assistenziali già spettanti all'E.C.A. è tenuto ad osservare il disposto dell'ultimo comma dell'art. 25 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 e può fare ricorso alle procedure di erogazione di cui all'art. 11 del R.D. 5.2.1891 n. 99 anche avvalendosi degli organismi circoscrizionali di cui alla legge 8.4.1976, n. 278.

Art. 8

L'inquadramento del personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 616 del 24.7.77, fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite, avviene, per ciascun comune in un ruolo speciale transitorio fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino dei servizi sociali sul territorio.

Al fine di tutelare la professionalità dei dipendenti, il personale di cui al comma precedente dovrà comunque essere utilizzato per l'attuazione dei compiti previsti dalle competenze attribuite ai Comuni a norma dell'art. 25 del D.P.R. n. 616.

Per i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa da quelli indicati al primo comma del presente articolo, i Comuni subentreranno nella relativa titolarità già facente capo agli Enti estinti.

Art. 9

I contributi regionali in favore dei Comuni sono complessivamente pari ad una somma non inferiore a quella iscritta nel bilancio regionale 1978 al capitolo 336.

I fondi sono attribuiti a ciascun Comune con decreto del Presidente della Giunta regionale entro e non oltre il primo semestre di ciascun anno con una quota non inferiore a quella spettante a ciascun E.C.A., quale contributo ordinario per il bilancio 1977.

Il Presidente della Giunta regionale, con decreto, può disporre in favore dei Comuni colpiti da calamità naturali o eventi eccezionali ulteriori somme nell'ambito delle disponibilità di un fondo non inferiore a quello di cui al Cap. 337 del bilancio 1978.

Art. 10

Il Presidente della Giunta con proprio decreto può delegare l'Assessore al ramo per le competenze di cui agli artt. 4 e 9 della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 15 marzo 1978

ROTOLO

Alla OM.le

REGIONE PUGLIA

P.za Massari.- BARI

per i provvedimenti di competenza

Con osservanza

Modugno 24/6/1974

ENTE COMUNALE ASSISTENZA

MODUGNO

oooooooo

Estratto dal Registro delle deliberazioni del Comitato E.C.A. (uso amministrativo)

oooooooooooo

Oggetto: Revoca incarico di segretario E.C.A. al componente Gianvecchio Antonia.

Conferimento incarico provvisorio di segretario E.C.A. con delibera

n° 6 del 17/5/1974 al sig. Tenerelli Michele.

=====

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno 17 del mese di maggio in Modugno legalmente convocato nella sede di questo E.C.A. alle ore 19,30 si è riunito il Comitato Amministrativo.

Procedutosi all'appello dei componenti, risultano presenti i sigg.

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1) Camasta Michele | Presidente |
| 2) Carella Nicola | Componente |
| 3) Di Pietro Sebastiano | " |
| 4) Longo Michele | " |
| 5) Gianvecchio Antonia | " |
| 6) Raso Giuseppe | " |
| 7) Mele Maria | " |

Assenti benchè regolarmente invitati i sigg. Gramegna Tota Franco.

Assiste il segretario Gianvecchio Antonia.

Accertata la legalità della seduta con n° 7 componenti presenti su 8 il Presidente dichiara aperta la seduta:

Fatto che il posto in organico di segretario dell'E.C.A. è vacante.

Considerato che le mansioni di segretario dell'Ente sono svolte provvisoriamente ed eccezionalmente dalla componente Antonia Gianvecchio, già assistente sociale presso il Comune di Modugno.

Dato che dette mansioni non possono essere ulteriormente svolte dalla componente, per le rilevanti competenze a cui l'Ente deve far fronte.

Chiamata la necessità della presenza di un servizio di Segretariato a tempo

per la normale e funzionale attività assistenziale.
sata la necessità di dare immediata decorrenza all'incarico predetto,
ndo questo E.C.A. adottare urgentissimi provvedimenti e dare sollecito corso
li adempimenti d'istituto;
con voti unanimi, per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Con effetto dall'1/7/74 l'incarico a suo tempo conferito alla componente del Comitato sig.na Gianvecchio Antonia, giusta delibera n° 5 dell'8/3/74, è revocato per i motivi di cui alla narrativa.
- 2) Con effetto dall'1/7/74 l'incarico di segretario dell'E.C.A. viene affidato al sig. Tenerelli Michele, fornito di diploma di scuola media superiore, giusta delibera n° 5 del 24/6/74.
- 3) Dare atto che al predetto incaricato verrà corrisposto il compenso forfettario mensile di L. 80.000 (ottantamila).

F.F. di Segretario

Umberto Abbeduto



Il Presidente

COMUNE di MODUGNO

Certificato di pubblicazione

certifica che la presente deliberazione è stata affissa e pubblicata
ll'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 25/6/74 e per 20 giorni
consecutivi.

MODUGNO 25/6/1974

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to. Tommaso Mancini

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO

BARI

Prct. n.

3951

31 LUGLIO 1974

La Sezione Provinciale di Controllo nella seduta
del 31 LUGLIO 1974

"PRENDE ATTO"

Per copia conforme

IL SEGRETARIO

(Dr. Paolo Martino)

IL PRESIDENTE

F.to. Avv. Angelo Pastore

*Piz copia conforme all'originale
Modugno 30-3-1978*

IL SEGRETARIO

Michele Tenerelli

IL PRESIDENTE

LexItalia.it

[Prima pagina](#) | [Legislazione](#) | [Giurisprudenza](#) | [Articoli e note](#) | [Forum on line](#) | [Weblog](#)

Giurisprudenza

n. 4/2007 - © [copyright](#)

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 3 aprile 2007 n. 1486 - Pres. Santoro, Est. Buonvino - Pinci (Avv.ti Tillieci e Manganella) c. Comune di Roma (Avv. Sportelli) - (conferma T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II *bis*, sent. 31 dicembre 2003, n. 13677).

1. Pubblico impiego - Stipendi, assegni ed indennità - Termine di prescrizione - Decorrenza in costanza di rapporto - Applicabilità del principio anche nei confronti dei rapporti di p.i. di carattere temporaneo.

2. Pubblico impiego - Stipendi, assegni ed indennità - Termine di prescrizione - E' quinquennale ex art. 2948 cod. civ. - Applicabilità a tutte le pretese retributive ed in particolare all'indennità per ferie non godute e all'indennità di tempo potenziato riconosciuta ai docenti delle scuole materne comunali.

1. Il termine di prescrizione dei crediti retributivi relativi ad un rapporto di lavoro con la P.A. decorre in costanza del rapporto stesso, anche se questo abbia carattere provvisorio o temporaneo, in quanto non è sostenibile, per la natura del rapporto, che il dipendente pubblico possa essere esposto a "possibili ritorsioni e rappresaglie" quando egli tuteli in via giudiziale i propri diritti ed interessi (1).

2. Il regime prescrizionale quinquennale, di cui all'art. 2948 cod. civ., e non decennale, è riferibile a tutte le pretese riconosciute ai pubblici dipendenti, ivi comprese l'indennità per ferie non godute e l'indennità di tempo potenziato prevista per i docenti delle scuole materne comunali, che hanno natura retributiva (2).

(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 febbraio 2004 n. 601; 10 novembre 1992 n. 1243; Sezione VI, 31 luglio 2003 4417; 16 novembre 2000 n. 6140.

V. in part. Cons. Stato, Sez. VI, n. 8 del 2001, la quale, per giustificare il principio fa riferimento al fatto che "il datore di lavoro pubblico, in quanto istituzionalmente vincolato alle regole sulla discrezionalità amministrativa ed ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità, è in condizione di operare una pressione ridotta rispetto ai propri dipendenti, anche su quelli a tempo".

Ha osservato in proposito la Sez. V con la sentenza in rassegna che la stessa Corte costituzionale che, con una prima sentenza (10 giugno 1966, n. 63), aveva dichiarato l'incostituzionalità del comma primo, punto 4, dell'art. 2948 c.c. nella parte in cui consente che la prescrizione decorra in costanza di rapporto di lavoro, successivamente ha precisato che l'illegittimità riguarda i soli rapporti di lavoro privato non stabili e non anche quelli di pubblico impiego (vedi sent. 21 maggio 1975, n. 115).

(2) Ha precisato la Sez. V che la indennità c.d. di tempo potenziato (pari ad una somma fissa mensile per tutta la durata dell'anno scolastico) è stata riconosciuta ai docenti delle scuole materne comunali dall'art. 45, sesto comma, del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, a compensazione della prestazione lavorativa aggiuntiva di cinque ore settimanali dell'orario di lavoro introdotta dall' art. 41, primo comma, del decreto ora citato. Nel rapporto sinallagmatico detta indennità è il corrispettivo, di natura retributiva, della richiesta contrattuale di una maggiore prestazione lavorativa oraria.

Il compenso sostitutivo per ferie non godute non ha, invece, la sua fonte in una disciplina espressa, ma trova ragione nella violazione dell'art. 36 Cost., per il quale il lavoratore ha "diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro". Il compenso ha, dunque, natura retributiva perché nel rapporto sinallagmatico è il corrispettivo di una prestazione lavorativa aggiuntiva (rispetto a quella ordinariamente dovuta).

Documenti correlati:

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 23-11-2006, n. 6905, pag. http://www.lexitalia.it/p/62/cds5_2006-11-23-6.htm (sull'applicabilità anche ai rapporti di carattere provvisorio o temporaneo del principio secondo cui, nel p.i., la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 150/2005 proposto dalla sig.ra Gioia PINCI, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonino TILLIECI e Teresa Maria MANGANELLA e presso la seconda elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Toscani 95,

contro

il Comune di ROMA, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Sportelli e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove 21,

per la riforma

della sentenza del TAR del Lazio, Sez. II bis, sede di Roma, 31 dicembre 2003, n. 13677;

visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;

visti gli atti tutti della causa;

relatore, alla pubblica udienza del 27 ottobre 2006, il Cons. Paolo BUONVINO;

Uditi gli avv. BERNETTI, per delega dell'avv. TILLIECI, per l'appellante e l'avv. SPORTELLI per il Comune appellato.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue

FATTO e DIRITTO

1) - L'odierna appellante, in relazione ai servizi resi in qualità di insegnante supplente della scuola materna comunale, con la sentenza impugnata ha avuto riconosciuto il diritto a vedersi liquidate le somme dovute a titolo di:

- a) - tredicesima mensilità;
- b) - indennità di liquidazione;
- c) - indennità di tempo potenziato di cui al comma 6 dell'art. 45 del d.p.r. n. 333 del 1990;
- d) - indennità sostitutiva delle ferie non godute, previo "accertamento dell'effettiva sussistenza dei relativi presupposti".

La decisione ha anche accolto le domande dell'istante volte:

- e) - al riconoscimento nell'anzianità di servizio del periodo di astensione obbligatoria per maternità;
- f) - a prendere in considerazione tutte le componenti economiche costitutive della retribuzione complessiva erogata alla lavoratrice ai fini del trattamento previsto per il periodo d'esenzione obbligatoria dal lavoro per maternità.

In accoglimento dell'eccezione dedotta dal Comune resistente, la decisione impugnata ha anche precisato che "tutti gli emolumenti in questione, compresa l'indennità per ferie non godute, ricollegandosi direttamente al rapporto d'impiego, non hanno natura risarcitoria e sono quindi soggetti a prescrizione quinquennale".

2) - La ricorrente in appello ha interposto gravame avverso i capi della sentenza che :

- hanno fatto decorrere la prescrizione in costanza di rapporto di lavoro per i crediti maturati a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non fruiti, indennità di tempo potenziato, tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto, astensione obbligatoria e/o facoltativa dal lavoro;
- hanno dichiarato la sussistenza della prescrizione quinquennale dei crediti maturati per l'indennità sostitutiva per ferie maturate e non fruiti e indennità di tempo potenziato;
- hanno compensate le spese di giudizio.

Assume, in particolare, l'appellante che:

- erroneamente la decisione ha fatto decorrere la prescrizione quinquennale dei crediti maturati in costanza di rapporto di lavoro, senza tener conto della precarietà del rapporto medesimo e di un indirizzo giurisprudenziale di segno contrario che dà rilievo alla situazione di *metus* del lavoratore;
- l'indennità sostitutiva per ferie maturate e non fruiti e l'indennità di tempo potenziato avrebbero natura risarcitoria e non retributiva (con conseguente termine di prescrizione decennale e non quinquennale di cui alla disciplina dell'art. 2948 c.c., estesa al pubblico impiego dall'art. 2 della legge 7 agosto 1985 n. 428);
- la sentenza impugnata ha, infine, compensato le spese senza alcuna motivazione.

Il Comune di Roma si è costituito, chiedendo il rigetto dell'appello e la conseguente conferma dei capi di domanda appellati.

3) - Quanto dedotto dalla ricorrente non ha positivo seguito e, conseguentemente, il gravame in esame deve essere respinto.

3.1) - Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, anche di questa Sezione, la prescrizione dei crediti retributivi relativi ad un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione decorre in

costanza del rapporto stesso "sebbene questo abbia carattere provvisorio o temporaneo" (cfr. le decisioni della Sezione 17 febbraio 2004 n. 601; 10 novembre 1992 n. 1243; Sezione VI, 31 luglio 2003 4417; 16 novembre 2000 n. 6140), in quanto non è sostenibile, per la natura del rapporto, che il dipendente pubblico possa essere esposto a "possibili ritorsioni e rappresaglie" quando egli tuteli in via giudiziale i propri diritti ed interessi.

Si aggiunga che, come è stato da tempo scritto (Cons. St., sez. VI, n. 8 del 2001), "il datore di lavoro pubblico, in quanto istituzionalmente vincolato alle regole sulla discrezionalità amministrativa ed ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità, è in condizione di operare una pressione ridotta rispetto ai propri dipendenti, anche su quelli a tempo".

La stessa Corte Costituzionale che, con una prima sentenza (10 giugno 1966, n. 63), aveva dichiarato l'incostituzionalità del comma primo, punto 4, dell'art. 2948 c.c. nella parte in cui consente che la prescrizione decorra in costanza di rapporto di lavoro, successivamente ha precisato che l'illegittimità riguarda i soli rapporti di lavoro privato non stabili e non anche quelli di pubblico impiego (vedi sent. 21 maggio 1975, n. 115).

Ad ogni buon conto, gli incarichi a tempo determinato conferiti all'appellante traevano origine e fonte in una graduatoria permanente che poneva il soggetto che vi era inserito in una posizione di "attesa tutelata", vincolando l'Amministrazione pubblica ad assegnare i successivi incarichi nel rispetto della graduatoria medesima, senza che le fosse attribuita alcuna discrezionalità nella "scelta".

3.2) - Il regime prescrizione quinquennale, di cui all' art. 2948 c.c., e non decennale, è riferibile, poi, a tutte le pretese patrimoniali riconosciute all'appellante, compresa l'indennità per ferie non godute e l'indennità di tempo potenziato.

Questa seconda (indennità c.d. di tempo potenziato, pari ad una somma fissa mensile per tutta la durata dell'anno scolastico) è stata riconosciuta ai docenti delle scuole materne comunali dall'art. 45, sesto comma, del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, a compensazione della prestazione lavorativa aggiuntiva di cinque ore settimanali dell'orario di lavoro introdotta dall' art. 41, primo comma, del decreto ora citato.

Nel rapporto sinallagmatico detta indennità è il corrispettivo, di natura retributiva, della richiesta contrattuale di una maggiore prestazione lavorativa oraria.

Il compenso sostitutivo per ferie non godute non ha, invece, la sua fonte in una disciplina espressa, ma trova ragione nella violazione dell'art. 36 Cost., per il quale il lavoratore ha "diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro".

Il compenso ha, dunque, natura retributiva perché nel rapporto sinallagmatico è il corrispettivo di una prestazione lavorativa aggiuntiva (rispetto a quella ordinariamente dovuta).

Sono l' aspetto quantitativo e sinallagmatico del rapporto che vengono in rilievo per mantenere il rapporto medesimo nell'ambito dei dettami dell' art. 36 Cost. e non il mancato riposo ed il mancato recupero delle energie psicofisiche ai quali la sentenza della Corte di Cassazione (n. 2569 del 2001), richiamata dalla ricorrente, fa riferimento per sostenere la natura risarcitoria di detta indennità (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 8 del 2001; sez. V n. 374 del 1998).

3.3) - Come da indirizzo giurisprudenziale pacifico (cfr Cons.St., Sez.IV, 10 giugno 2004, n. 3719) spettano al giudice amministrativo ampi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese di giudizio, ovvero per escluderla, condannando alle spese.

Nella specie, poi, la soccombenza in appello rimuove il capo di domanda di cui al punto c) dell' elencazione in fatto.

4) - Per essere infondati i tre capi di domanda sopra esaminati, il gravame in appello deve

essere respinto.

La circostanza che la ricorrente vittoriosa in primo grado è ora a sua volta soccombente (non avendo positivo ingresso la domanda di parziale modifica della sentenza impugnata) induce il Collegio a compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, respinge l'appello in epigrafe.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 ottobre 2006 dal Collegio costituito dai sigg.ri:

S E R G I O S A N T O R O – P r e s i d e n t e

P A O L O B U O N V I N O – C o n s i g l i e r e e s t.

M A R Z I O B R A N C A - C o n s i g l i e r e

A D O L F O M E T R O – C o n s i g l i e r e

G I A N C A R L O G I A M B A R T O L O M E I – C o n s i g l i e r e

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Paolo Buonvino f.to Sergio Santoro

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 3 aprile 2007.



* Inizio pagina

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Reg. Dec.: 3161/2006

Reg. Gen.: 707/1997

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Lecce, nelle persone dei signori Magistrati:

ANTONIO CAVALLARI - Presidente

GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG, Primo Referendario

TOMMASO CAPITANIO - Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 707/1997, proposto da Giuseppa Guadatiello, rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Papa, con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Lecce, Via L. Ariosto, 23,

contro

Comune di San Donato di Lecce, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Dell'Anna, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Lecce, Via Col. Costadura, 56,

per l'annullamento

del provvedimento sindacale n. 7176 in data 9.11.1996, notificato il 12.12.1996, con cui è stata respinta la richiesta della ricorrente di corresponsione della retribuzione individuale di anzianità per il periodo di servizio prestato alle dipendenze del Comune dal 12.12.1979 all'1.1.1992, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in particolare delle note sindacali n. 4637 del 19.10.1992, n. 647 del 4.2.1992 e 249 del 16.1.1992,

e per l'accertamento

del diritto della ricorrente a vedersi attribuita e corrisposta dal Comune di San Donato di Lecce la retribuzione individuale di anzianità per il predetto periodo di servizio.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Uditi all'udienza pubblica del 12 aprile 2006 il relatore, Ref. Tommaso Capitanio, e per le parti, gli avv. Vantaggiato, in sostituzione dell'avv. Papa, e Dell'Anna.

FATTO E DIRITTO

1. La ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze dell'intimato Comune, in posizione di fuori ruolo, nel periodo indicato in epigrafe, in qualità di insegnante del doposcuola; a decorrere dal 2.1.1992 è transitata nei ruoli del Ministero del Tesoro.

La sig.ra Guadatiello espone di non aver percepito, durante il servizio alle dipendenze del Comune, la cd. R.I.A., di cui all'art. 41 del DPR 25.6.1983, n. 347, per cui, nel corso del 1996, ella ha

richiesto al civico ente la corresponsione delle somme a tale titolo maturate. Con la nota impugnata, il Sindaco di San Donato ha rigettato l'istanza, sul presupposto che il predetto emolumento può essere riconosciuto alla odierna ricorrente solo a far data dal 2.1.1992 (cioè dalla data di immissione nei ruoli statali), sulla base però anche del servizio prestato in precedenza. A tal riguardo, il Comune ha precisato di aver determinato, all'atto del trasferimento, il maturato economico di anzianità spettante alla *ex* dipendente e di aver trasmesso al predetto Dicastero del Tesoro la relativa documentazione amministrativa, onde consentire il calcolo degli emolumenti spettanti alla sig.ra Guadatiello.

2. Avverso l'operato del Comune insorge la ricorrente, la quale sostiene che l'art. 41 del DPR n. 347/1983 non contiene alcuna disposizione da cui risulti che la R.I.A. spetti solo al personale di ruolo.

3. Si è costituito il Comune, eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del credito.

Alla pubblica udienza del 12.4.2006 la causa è stata trattenuta per la decisione.

4. Il ricorso è fondato nel merito, il che impone di esaminare l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva formulata dalla difesa comunale, la quale viene articolata sotto due distinti profili: da un lato si afferma che, in relazione al periodo di servizio alle dipendenze del Comune, la pretesa avrebbe dovuto essere fatta valere nei confronti dell'INPDAP (ente succeduto *ex lege* all'INADEL), dall'altro lato, si sostiene che, non essendosi registrata soluzione di continuità nel rapporto lavorativo della ricorrente (visto che il trasferimento al Ministero del Tesoro ha avuto decorrenza dal giorno successivo a quello nel quale è

cessato il rapporto con il Comune), in ogni caso la pretesa deve essere fatta valere nei riguardi del citato Ministero.

L'eccezione è infondata, atteso che:

- la R.I.A. è una voce dello stipendio, per cui davvero non si comprende a quale titolo essa dovrebbe essere corrisposta dall'ente previdenziale dei dipendenti pubblici;

- il rapporto lavorativo alle dipendenze del Comune non ha alcuna continuità con il rapporto alle dipendenze del Ministero del Tesoro, se non altro in ragione del diverso titolo giuridico (non di ruolo e di ruolo) e, presumibilmente, anche delle mansioni (infatti, non risulta che nei ruoli del citato Dicastero esista la figura dell'insegnante di doposcuola o dell'operatore di assistenza dei servizi scolastici). In ogni caso, la pretesa fatta valere dalla ricorrente riguarda il periodo alle dipendenze del Comune, per cui, ancora una volta, non si vede perché un'Amministrazione diversa debba rispondere dei debiti che il Comune di San Donato ha maturato nei confronti della sig.ra Guadatiello.

5.1. Nel merito, come detto, il ricorso è fondato.

In effetti, l'art. 41 del DPR n. 347/1983 non contiene alcun elemento da cui si possa desumere che la R.I.A. spetti solo al personale di ruolo, dovendosi invece ritenere che il principio dell'omogeneità del trattamento economico a parità di q.f. (art. 17 L. n. 93/1983), a cui si ispira il DPR n. 347/1983, impone di non praticare alcuna distinzione fra dipendenti di ruolo e non di ruolo, per cui anche ai secondi vanno applicati gli istituti stipendiali di cui agli artt. 40 e 41 del citato DPR (così, *ex multis*, Cons. Stato, Sez. V, 25.10.1989, n. 668).

5.2. Peraltro, l'accoglimento riguarda solo gli emolumenti per i quali non si è compiuta la prescrizione (regolarmente opposta dal

Comune sul presupposto che la domanda concerne l'intero periodo di servizio prestato dalla ricorrente alle dipendenze del civico ente, ossia, dal 12.12.1979 all'1.1.1992), e ciò in base al principio di diritto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 143/1969.

In tale decisione, come è noto, la Consulta, chiamata a decidere sulla costituzionalità dell'art. 2, primo comma, del R.D.L. 19.1.1939, n. 295 (che prevedeva la prescrizione biennale – attualmente quinquennale, a seguito delle modifiche introdotte con la L. n. 428/1985 - degli stipendi, pensioni ed emolumenti dovuti dallo Stato), nella parte in cui la norma stabiliva la decorrenza della prescrizione anche in costanza di rapporto, ha affermato che:

- a differenza di quanto accade per i rapporti di lavoro alle dipendenze di privati (in cui il timore del licenziamento potrebbe scoraggiare la rivendicazione delle pretese patrimoniali durante la vigenza del rapporto lavorativo), nel caso dei rapporti di pubblico impiego tale pericolo non sussiste, stante la particolare forza di resistenza che caratterizza il rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.;

- pertanto non è contrario ai principi costituzionali che la prescrizione degli emolumenti dei dipendenti pubblici decorra in costanza di rapporto, non ricorrendo i presupposti che avevano indotto la stessa Corte a dichiarare costituzionalmente illegittimi gli artt. 2948, n. 3, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del Codice civile, limitatamente alla parte in cui consentivano che la prescrizione del diritto alla retribuzione dei dipendenti del settore privato decorra durante il rapporto di lavoro (sentenza n. 63/1966);

- il principio suddetto opera anche nel caso di rapporti di pubblico impiego non di ruolo o temporanei, in quanto anche per essi l'ordinamento appresta le medesime garanzie di tutela previste per i rapporti a tempo indeterminato.

5.3. Pertanto, anche se nel caso di specie il rapporto di lavoro intercorso fra la ricorrente e il Comune non era caratterizzato dalla stabilità, trattandosi di servizio non di ruolo, ugualmente è decorsa la prescrizione, che la sig.ra Guadatiello ha interrotto solo con l'istanza (di data sicuramente anteriore al 9.11.1996) a cui il Sindaco ha risposto con la nota impugnata.

A questo proposito si deve altresì precisare che non può essere accolta la tesi – sostenuta dalla ricorrente nella memoria difensiva del 31.3.2006 – secondo cui solo al momento del passaggio nei ruoli del Ministero del Tesoro la sig.ra Guadatiello si sarebbe avveduta della mancata corresponsione degli emolumenti per cui è causa. La tesi è palesemente infondata, visto che alla ricorrente sono stati attribuiti nel tempo i benefici stipendiali di cui ai vari accordi collettivi del comparto Enti locali, recepiti con decreti presidenziali (da ultimo il DPR n. 333/1990 – vedasi nota del Comune in data 16.1.1992, n. 249), per cui l'interessata era a conoscenza del trattamento economico spettante e quindi era anche in grado di verificare l'errata applicazione nei suoi riguardi dell'art. 41 del DPR n. 347/1983.

In ragione di quanto precede, la domanda può essere accolta solo nei limiti della prescrizione.

6. Pertanto il ricorso va accolto in parte, con conseguente condanna del Comune di San Donato di Lecce a corrispondere alla ricorrente le somme di cui sopra, oltre a interessi e rivalutazione, trattandosi di crediti maturati prima del 31.12.1994.

Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti costituite.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Lecce, accoglie il ricorso in epigrafe nei limiti della prescrizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, in Camera di Consiglio, il 12 aprile 2006 e il 18 maggio 2006.

Dott. Antonio Cavallari - Presidente

Dott. Tommaso Capitanio – Estensore

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 5.6.2006



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
SECONDA SEZIONE

Registro Decis. **4749/05**

Registro Ric. nr. 1738/1997

nelle persone dei Signori:

ANTONIO CAVALLARI Presidente

GIULIO CASTRIOTA SCANDEMBERG- Primo Referendario

PATRIZIA MORO Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visto il ricorso n.1738 /1997 proposto da:

LEGGIERI MARIA ROSARIA e FRANCHINI MARIA PIA, rappresentate e difese dall'avv.Loris Fortunato, elettivamente domiciliata e difesa in Lecce alla via Duca degli Abruzzi presso lo studio di quest'ultimo

Contro

COMUNE DI LECCE, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luisa De Salvo elettivamente domiciliato presso il Municipio

per l'annullamento

dell'atto del Sindaco prot. n13085 del 8-4-1997 di rigetto dell'istanza notificata il 11-3-1997, nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente a vedersi determinato ed attribuito il "riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica" a far data dal 1 gennaio 1985 e conseguente esatta determinazione e attribuzione del salario di anzianità a far data dal 1 gennaio 1985 e conseguente esatta rideterminazione di quello attribuito a decorrere dal 1.10.1987 in poi, con conseguente declaratoria dell'obbligo per l'Amm.ne a corrispondere le somme a tali titoli dovute con rivalutazione ed interessi come per legge, nei limiti della prescrizione decennale.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione del Comune di Lecce;

designato alla pubblica udienza dell'1 giugno 2005 il relatore dott.ssa Patrizia Moro ed udito l'avv. Astuto in sostituzione dell'avv. De Salvo;

Considerato in

FATTO E DIRITTO

La ricorrente, ora dipendente del Comune di Lecce, prima di transitare presso tale ente(in data 1.10.1985)aveva prestato servizio presso il Patronato scolastico come ausiliaria in data precedente al 31.12.1982.

Con il ricorso epigrafato, la ricorrente rivendica il diritto all'applicazione del DPR 347/1983 art.41 lett.A anche per il periodo suindicato, ai fini dell'anzianità riequilibrata, nonchè il diritto a vedersi attribuire dal 1.1.1985 anche il salario di anzianità previsto dalla lett. B dello stesso articolo e successivamente dall'art.37 del DPR n. 268/1987, dall'art. 31 del DPR n. 4949/1997 e infine dall'art.44 del DPR n. 333/1990.

Avverso il diniego opposto dall'Amm.ne Com.le con il gravato provvedimento è insorta la ricorrente con il presente ricorso, deducendo le seguenti censure:

1)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.R. N.20/1983 E DEL D.A.R.SS.SS. N.132/1995.

2)VIOLAZIONE ED OMESSA APPLICAZIONE DEI DD.PP.RR. N. 347/1983,268/1987,333/1990.

3)ECESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E BUON ANDAMENTO DELLA P.A.(ART.3 E 97 DELLA COSTITUZIONE).

L'amm.ne com.le nel corso del giudizio ha provveduto a costituirsi.

Alla pubblica udienza del 1 Giugno 2005 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è fondato per le motivazioni che seguono.

L'art.2 della L.R.53/1978 ha stabilito che "i patronati scolastici ed i consorzi provinciali dei patronati scolastici sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite ai comuni. I beni mobili ed immobili, le attrezzature, i servizi l'arredamento e le suppellettili dei patronati scolastici sono trasferiti ai relativi comuni"; mentre il successivo art.3 ha previsto che "entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale amministrativo, ausiliario, nonché quello addetto ai servizi di mensa e trasporto, con nomina a tempo indeterminato, in servizio presso i patronati scolastici alla data del 31.12.1977 è trasferito ai rispettivi comuni. Al predetto personale sono garantite, ai fini dell'inquadramento nei livelli retributivi delle piante organiche dei rispettivi comuni, anche in posizione soprannumeraria, l'anzianità maturata, nonché le posizioni giuridiche ed economiche acquisite all'atto del trasferimento.

Tali disposizioni prevedono espressamente il trasferimento del personale del Patronato scolastico agli enti locali, con la conseguenza che questi ultimi subentrano non solo nelle proprietà dei beni del suddetto Ente ma anche nei rapporti di lavoro facenti capo al personale dipendente, i quali si trasferiscono al Comune subentrante con i loro connotati originari>> (TAR Puglia, Lecce, II sez., I febbraio 1994 n.70; 27 ottobre 1997 n. 506).

E' perciò da escludere che in capo al Comune venga a costituirsi un rapporto di lavoro ex novo, verificandosi invece una mera successione dell'Ente territoriale nel medesimo rapporto preesistente.

Quest'ultimo, era soggetto alla stessa disciplina contrattuale applicabile agli impiegati dei comuni (e quindi anche al d.p.r. 25 giugno 1983 n. 347), essendo tutti i detti dipendenti comunque ricompresi nel medesimo settore di contrattazione, sicché per lo status del personale ex Patronato Scolastico non è rinvenibile alcuna soluzione di continuità, determinata dal passaggio delle funzioni amministrative relative alla beneficenza ai comuni.

Va inoltre ricordato, conformemente ad indirizzo giurisprudenziale che il Collegio ritiene di condividere, che il DPR 25.6.1983 n.347, che si ispira al principio di omogeneità del trattamento economico a parità di qualifica funzionale, posto dall'art.17 della L.29 marzo 1983 n.93, non pone distinzioni tra dipendenti di ruolo e non di ruolo: in entrambi i casi, pertanto, vanno applicati nella loro integrità, gli artt.40 e 41 del decreto stesso, con la valutazione dell'anzianità pregressa ai fini della determinazione del trattamento economico spettante.

Inoltre , poiché ai sensi della lett.B) dell'art.41 del DPR 347/83 la progressione economica per scatti e classi cessa al 31 dicembre 1982, deve aggiungersi che,

secondo le disposizioni di cui all'art.37 del successivo DPR 268/87, “ l'acconto di cui al decimo comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983, al punto 12 dell'accordo per le regioni a statuto ordinario e all'ultimo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 665/1984, costituisce incremento della retribuzione individuale di anzianità già istituita per gli enti locali, le regioni a statuto ordinario e per le camere di commercio. Tale acconto si intende aggiuntivo al beneficio economico complessivo”.

Con riferimento alla decorrenza delle somme dovute ai sensi dell'art.41 DPR 347/83, deve precisarsi che la ricorrente ha autolimitato la sua richiesta nei limiti della prescrizione “decennale”; tuttavia tale richiesta non può trovare accoglimento in quanto la pretesa avanzata dalla stessa, avendo natura patrimoniale ed essendo relativa ad un rapporto di pubblico impiego, poteva comunque essere proposta nell'ordinario termine di prescrizione quinquennale. ex art. 2948 c.c., attenendo a somme suscettibili di essere pagate in ratei mensili, come qualsiasi emolumento retributivo dovuto al pubblico dipendente.

Di conseguenza, va riconosciuto il diritto della ricorrente alla valutazione, ai sensi dell'art.41 DPR 347/83, della anzianità pregressa, come sopra indicata, con la corresponsione degli emolumenti pretesi per tali periodi, con interessi e rivalutazione monetaria nei limiti della prescrizione quinquennale.

E' da aggiungere, per quanto attiene specificamente ai profili monetari accessori, che il Tribunale, aderendo all'insegnamento espresso dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (decisione n.3 del 15 giugno 1998), ritiene che il divieto di cumulo degli interessi e della rivalutazione sancito dall'art.22, comma XXXVI, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 per i crediti retributivi (e in precedenza

dall'art. 16, comma VI, della legge 30 dicembre 1991 n.412 per quelli previdenziali) non possa applicarsi retroattivamente in quanto le relative norme incidono sugli effetti e non sulla fattispecie generatrice del diritto.

Di riflesso, per i ratei retributivi maturati sino al 31 dicembre 1994, vanno corrisposti, oltre agli interessi legali -secondo i tassi in vigore alle singole scadenze-, anche la rivalutazione monetaria (calcolati separatamente sull'importo nominale del credito), mentre per i ratei maturati successivamente spettano solo gli interessi legali e la rivalutazione monetaria può essere attribuita, a titolo di maggior danno, unicamente se (e nella misura in cui) risulti superiore al tasso dell'interesse legale.

Il ricorso proposto dunque dev'essere accolto nei sensi e limiti suindicati.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale per la Puglia, Seconda sezione di Lecce, conclusivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina all'Autorità Amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 1 giugno- 19 ottobre 2005

Dott. Antonio Cavallari Presidente

Dott.ssa Patrizia Moro Estensore

Pubblicato mediante deposito in Segreteria il 3.11.2005

IMPIEGO PUBBLICO

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, 11 febbraio 2003, n. 261

Gli atti dell'amministrazione a contenuto economico per la determinazione di un credito derivante dal rapporto di pubblico impiego hanno natura di atti di ricognizione e non di organizzazione; nella specie vi rientra il calcolo dell'importo economico derivante dalla valutazione dell'anzianità pregressa di cui all'art. 41 *d.p.r. 25 giugno 1983, n. 347*, nella parte in cui prevede il riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica posseduta al 31 dicembre 1982.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, 11-02-2003, n. 261
Castoldi e altri c. Comune di Opera

FONTI

Massima redazionale, 2003

D.P.R. 25/06/1983 n. 347, epigrafe

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIV. - IMPIEGO PUBBLICO - SICILIA
Cass. civ. Sez. Unite, 19 aprile 2007, n. 9319

Ai sensi dell'*art. 69, comma diciassettesimo, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165* - che ha trasferito al giudice ordinario le controversie di pubblico impiego privatizzato mantenendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto antecedente al 30 giugno 1998 -, la controversia promossa dal dipendente di un comune siciliano per l'attribuzione di una indennità avente carattere retributivo, istituita da legge reg. entrata in vigore successivamente a quella data e negata con provvedimento dell'amministrazione emanato dopo il 30 giugno 1998, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, pur risultando il credito vantato riferibile ad un periodo di servizio antecedente. Anche in questo caso, infatti, deve farsi riferimento al momento della realizzazione del fatto dannoso, al pari di quanto previsto nelle situazioni in cui la questione dedotta in giudizio tragga origine da un comportamento dell'amministrazione caratterizzato da permanenza, nelle quali, ove la cessazione della permanenza della condotta intervenga in data successiva al 30 giugno 1998, la controversia rientrerà nella giurisdizione del giudice ordinario (principio enunciato in controversia in cui un dipendente di un comune siciliano chiedeva l'attribuzione del cosiddetta "riequilibrio di anzianità", ai sensi dell'*art. 39, comma nono, della legge reg. 15 maggio 2000 n. 10*, norma dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale 4 luglio 2006 n. 308). (Cassa e decide nel merito, App. Messina, 7 Maggio 2005)

Cass. civ. Sez. Unite, 19-04-2007, n. 9319 (rv. 596403)

FONTI

Mass. Giur. It., 2007
CED Cassazione, 2007

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

Vedi

Cass. civ. Sez. Unite, 06-07-2006, n. 15340 (rv. 590192)

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69
L.R. 15 maggio 2000, n. 10, art. 39, regione Sicilia
